

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 3785 del 24/02/2025 BOLOGNA

**Proposta:** DPG/2025/867 del 15/01/2025

**Struttura proponente:** SETTORE FITOSANITARIO E DIFESA DELLE PRODUZIONI  
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

**Oggetto:** DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO PER GLI ANNI 2025 E  
SUCCESSIVI PER LA GESTIONE DI POPILLIA JAPONICA NEWMAN

**Autorità emanante:** IL RESPONSABILE - SETTORE FITOSANITARIO E DIFESA DELLE  
PRODUZIONI

**Firmatario:** STEFANO BONCOMPAGNI in qualità di Responsabile di settore

**Responsabile del  
procedimento:** Stefano Boncompagni

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 Ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i Regolamenti (UE)n.228/2013, UE n. 652/2014, UE n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, e abroga le Direttive 69/464 CEE, 74/647 CEE, 93/85 CEE, 98/57 CE, 2000/29 CE, 2006/91 CE, e 2007/33 CE del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- il Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1° agosto 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, così come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE)2021/2285 del 14 dicembre 2021;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584 della Commissione del 1° agosto 2023 relativo a misure per prevenire l'insediamento e la diffusione di *Popillia japonica Newman* e a misure per l'eradicazione e il contenimento dell'organismo nocivo in questione all'interno di determinate aree delimitate nel territorio dell'Unione;

- il Decreto ministeriale del 3 aprile 2024 n.0154311, approvato dal CFN del 18 marzo 2024, concernente l' "Adozione del Piano di emergenza nazionale per *Popillia japonica Newman*";
- il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
- l'art. 6, comma 3. lettera o, del citato Decreto legislativo 2 febbraio 2021 n.19 che prevede, fra le funzioni dei Servizi fitosanitari regionali la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possono essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;
- l'art. 32, comma 1, del citato Decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 19 recante "*I Servizi fitosanitari regionali curano l'attuazione, nel territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie per la protezione delle piante di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 2016/2031*".
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31";

Considerato:

- che l'organismo nocivo *Popillia japonica Newman*, è classificato da quarantena rilevante per l'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE)n. 2016/2031;
- che il suddetto organismo nocivo è elencato nell'allegato II, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/2072, tra gli organismi nocivi da quarantena di cui è nota la presenza nel territorio dell'Unione;
- che il Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1° agosto 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilisce l'elenco degli organismi nocivi prioritari per i quali il potenziale impatto economico, ambientale o sociale è considerato particolarmente grave e che fra tali organismi è contemplato *Popillia japonica Newman*;

- che il Decreto ministeriale del 3 aprile 2024 n.0154311, concernente l' "Adozione del Piano di emergenza nazionale per *Popillia japonica Newman*" ha definito le misure fitosanitarie da adottare sul territorio della Repubblica italiana al fine di prevenire e contrastare la diffusione dell'organismo nocivo *Popillia japonica Newman*;
- che *Popillia japonica Newman* rappresenta un rischio fitosanitario per numerose specie ornamentali presenti nel contesto urbano e per le aree agricole prossime ad aree verdi ove tale insetto è presente;

Dato atto che tali disposizioni impegnano la Regione Emilia-Romagna attraverso il Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni ad eseguire i controlli sui vegetali e i prodotti vegetali, eseguire la sorveglianza del territorio al fine di impedire l'introduzione e la diffusione degli organismi nocivi da quarantena e applicare le misure fitosanitarie previste dalla normativa comunitaria e nazionale;

Considerato che dal 2021 sono state effettuate indagini relative a *Popillia japonica Newman* in Emilia-Romagna con catture di esemplari del suddetto coleottero che hanno reso necessario definire un'area delimitata per la presenza di *Popillia japonica Newman* in Emilia-Romagna istituendo una zona infestata e la relativa zona cuscinetto definendo le misure fitosanitarie da realizzare contro questo organismo nocivo nei diversi ambiti in cui è stato rinvenuto;

Preso atto che:

- nel corso delle indagini 2024 effettuate nella zona cuscinetto istituita con Determinazione Dirigenziale n. 27057 del 22/12/2023 "Disposizioni attuative di intervento per gli anni 2023 e successivi per la gestione di *Popillia japonica Newman* nella Regione Emilia-Romagna" non sono stati riscontrati sintomi ascrivibili all'attività di *Popillia japonica Newman* sulla vegetazione, ma permangono catture di adulti nella rete di trappole posta in area infestata ed è stata rinvenuta la presenza di una larva in zona infestata;
- la delimitazione del territorio emiliano-romagnolo è strettamente collegata alla delimitazione delle confinanti zone infestate della Lombardia, che aggiorna la propria delimitazione del territorio regionale con D.d.s. 4 novembre 2024 - n. 16480 "Aggiornamento dell'area delimitata per la presenza di *Popillia japonica Newman* in Lombardia. Abrogazione d.d.s. 30 ottobre 2023";

Ritenuto pertanto necessario aggiornare:

- le procedure di attuazione per il contrasto e il controllo di *Popillia japonica Newman* per l'anno 2025 e successivi (All.1);
- l'area delimitata per la presenza di *Popillia japonica Newman* in Emilia-Romagna per l'ingresso in area cuscinetto dell'intero territorio dei seguenti comuni:
  - . Provincia di Piacenza: Besenzone, Cadeo, Carpaneto Piacentino, Castelvetro Piacentino, Cortemaggiore, Fiorenzuola d'Arda, San Giorgio Piacentino, San Pietro in Cerro, Villanova sull'Arda;
  - . Provincia di Parma: Polesine Zibello, (All.2);

Richiamate, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:

- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- le deliberazioni della Giunta regionale:
  - n. 468 del 10 aprile 2017, recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
  - n. 325 del 7 marzo 2022, recante "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
  - n. 426 del 21 marzo 2022, recante "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
  - n. 2319 del 22 dicembre 2023, "Modifica degli assetti organizzativi della giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi"
  - n. 1276 del 24 giugno 2024, "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Consolidamento in vigore dal 1° luglio 2024";

Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni

procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della citata deliberazione n. 468/2017;

Viste inoltre le determinazioni del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca:

- n. 5643 del 25 marzo 2022, ad oggetto "Riassetto organizzativo della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca, conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 325/2022";

- n. 5314 del 14 marzo 2024 recante "Proroga dell'incarico di responsabile del Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni, della Direzione Generale agricoltura, caccia e pesca";

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 157 del 29 gennaio 2024 "Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2024-2026. Approvazione" e ss.mm.ii.;

Dato atto altresì che il provvedimento sarà soggetto a pubblicazione ulteriore, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3 del D. Lgs.33/2013 come previsto nella Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto:

#### D E T E R M I N A

1. di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, l'Allegato 1 e l'Allegato 2, entrambi parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. che la propria precedente determinazione n. 27057 del

22/12/2023 esaurisce la sua efficacia con l'adozione della presente determinazione;

3. di trasmettere la presente determinazione al Servizio Fitosanitario Centrale, ai Servizi Fitosanitari di Regione Lombardia e Piemonte, ai Consorzi Fitosanitari delle province di Piacenza e di Parma, ai Comuni interessati, agli operatori iscritti al Registro Unico degli Operatori Professionali coinvolti;
4. che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
5. di pubblicare il presente atto sul sito <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/avversita/schede/avversita-per-nome/popillia>
6. di provvedere alla pubblicazione integrale della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna al fine di garantirne la più ampia diffusione.

Stefano Boncompagni

Regione Emilia-Romagna, Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni

*Procedure di attuazione  
per il contrasto e il  
controllo di Popillia  
japonica per l'anno 2025  
e successivi*



## **Procedure di attuazione per il contrasto e il controllo di *Popillia japonica* in Regione Emilia-Romagna**

### INDICE

- 1. Introduzione**
- 2. Informazioni sull'organismo nocivo**
  - a. Ciclo biologico
  - b. Specie ospiti
  - c. Distribuzione
- 3. Inquadramento normativo**
- 4. Misure di prevenzione e mitigazione**  
**Aree indenni**
  - sorveglianza del territorio
  - controlli ai punti di entrata
  - controlli alle produzioni
- 5. Area delimitata in Emilia-Romagna**
  - a. sorveglianza del territorio
  - b. misure di contenimento
  - c. condizioni per la movimentazione
- 6. Attività di prevenzione e mitigazione del rischio**
  - a. Iniziative
  - b. Soggetti coinvolti

## 1. Introduzione

La prevenzione, l'accertamento precoce e le misure atte all'eradicazione e al contenimento degli organismi nocivi, in accordo con la vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di protezione delle piante, vengono qui realizzate attraverso la puntuale individuazione di procedure in grado di garantire da parte degli Organismi preposti, una risposta rapida, efficace e coordinata a fronte di un eventuale primo rinvenimento ufficiale del fitofago *Popillia japonica* e per garantirne una corretta gestione all'interno dell'area delimitata.

Il contenuto scientifico e tecnico di questo documento è contestualizzato alla data di pubblicazione, soggetto pertanto ad aggiornamenti derivanti dall'evoluzione normativa e della situazione territoriale. Esso prevede una prima parte nella quale sono indicate le principali informazioni sul fitofago, una seconda nella quale vengono definite le modalità di attuazione delle indagini nelle aree in cui l'organismo nocivo *Popillia japonica* non è presente ed una terza parte che descrive le procedure di eradicazione o contenimento nelle aree in cui la presenza dell'organismo nocivo è confermata e si è resa necessaria la definizione dell'area delimitata.

## 2. Informazioni sull'organismo nocivo

*Popillia japonica* (NEWMAN, 1838) è un insetto coleottero originario della Cina settentrionale e del Giappone. Questo scarabeide è dannoso sia allo stadio larvale che di adulto ed è una specie altamente polifaga che seleziona le sue piante ospiti dall'odore e dalla posizione in pieno sole. Infesta più di 300 diverse specie vegetali, tra cui piante da frutto, da giardino e numerose colture agricole.

I principali fattori che possono limitare la sua potenziale diffusione in nuove aree sono la temperatura e l'umidità del suolo; la presenza di piante ospiti, considerata l'elevata polifagia, non rappresenta un fattore limitante.

*Popillia japonica* si adatta alle regioni nelle quali la temperatura media del suolo è compresa tra 17.5 e 27.5 °C nella stagione estiva e superiore a -9.4°C in quella invernale, gli adulti si alimentano in misura minore durante le giornate nuvolose e ventose e non si alimentano nelle giornate piovose; quando la temperatura dell'aria si trova tra 21°C e 35°C e l'umidità relativa è superiore al 60% si alimentano attivamente.

Le condizioni ambientali tipiche della pianura padana rappresentano quindi un ambiente idoneo allo sviluppo dell'insetto.

I potenziali punti d'ingresso nell'Unione sono rappresentati da porti, aeroporti, interporti, stazioni ferroviarie, stazioni di servizio; le aree destinate a prato e i tappeti erbosi, possono essere considerati i principali siti a rischio.

Per la nostra Regione il rischio maggiore deriva dalla diffusione naturale (o come autostoppista) dal focolaio della valle del Ticino.

Il riconoscimento di larve e adulti può essere condotto attraverso identificazione morfologica; la distinzione delle larve di *P. japonica* dalle specie autoctone può essere effettuata con metodi di identificazione molecolare.

La defogliazione delle piante ospiti è il sintomo principale causato dagli adulti, l'uso di trappole specifiche è consigliato per l'individuazione tempestiva di nuove infestazioni.


### a) Ciclo biologico

*Popillia japonica* compie alle nostre latitudini una sola generazione all'anno. Gli adulti emergono dal terreno a partire dal mese di giugno e si spostano sulle piante ospiti per l'alimentazione e l'accoppiamento, preferendo le esposizioni soleggiate. I maschi compaiono alcuni giorni prima delle femmine, l'epoca di volo va da giugno a settembre, con la maggior presenza a metà luglio.

La deposizione delle uova avviene sotto il cotico erboso, in genere in prati umidi di graminacee, all'interno di piccole gallerie profonde 5-10 cm. L'ovideposizione può avvenire, in minor misura, anche nel suolo di altre colture come ad esempio mais e soia, soprattutto in periodi a maggiore siccità.

Nei mesi invernali la popolazione, composta in prevalenza da larve di III età, staziona nel terreno ad una profondità variabile tra i 10 e i 25 cm, in primavera le larve si spostano nuovamente negli strati più superficiali del terreno dove riprendono l'attività trofica a carico delle radici delle piante. In tarda primavera, completato lo sviluppo e raggiunti circa 32 mm di lunghezza, le larve di III età si impupano all'interno di celle terrose.

Figura 1 Ciclo biologico



I tempi più appropriati per il monitoraggio sono contrassegnati con le frecce di colore rosso

## b) Specie ospiti

*Popillia japonica* è una specie altamente polifaga e gli adulti possono nutrirsi a spese di numerose specie arboree, arbustive, piante selvatiche e colture agrarie; fattori molto importanti nella selezione delle piante ospiti sono l'odore e la posizione al sole diretto. Di solito, i coleotteri si nutrono in gruppi, iniziando dalla cima di una pianta operando verso il basso. Tra i vegetali maggiormente attrattivi, su cui concentrare le osservazioni, si possono citare: rovo, vite americana, rosa, enagra (*Oenothera biennis*), ciliegio, tiglio (in fase di fioritura) e nocciolo.


*P. japonica* può inoltre causare danni significativi a vivai, frutteti, ma anche colture in pieno campo, parchi e giardini a causa dell'alimentazione larvale. Le specie principali attaccate all'interno dei prati coltivati polifiti o spontanei sono graminacee appartenenti ai generi *Festuca*, *Poa* e *Lolium*.

Specie preferite riscontrate nel focolaio italiano originato nella valle del Ticino:
•tra le piante coltivate: <i>Vitis vinifera</i> , <i>Vitis</i> spp., <i>Corylus</i> spp., <i>Vaccinium</i> spp., <i>Rubus</i> spp., <i>Ribes nigrum</i> , <i>Aronia arbutifolia</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Actinidia arguta</i> , <i>Actinidia chinensis</i> , <i>Humulus</i> spp., <i>Zeamays</i> , <i>Glycine max</i>
•tra le piante ornamentali: <i>Rosa</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Tilia</i> spp., <i>Betula</i> spp., <i>Crataegus</i> spp., <i>Hibiscus</i> spp., <i>Wisteria</i> spp.
•tra le piante spontanee: <i>Parthenocissus</i> spp., <i>Oenothera</i> spp., <i>Reynoutria japonica</i> , <i>Salix</i> spp., <i>Urtica</i> spp., <i>Convolvulus</i> spp., <i>Rumex</i> spp., <i>Hypericum perforatum</i> , <i>Lythrum salicaria</i>
•tra altre piante: <i>Alnus</i> spp., <i>Ulmus</i> spp., <i>Carpinus</i> spp., <i>Artemisia</i> spp., <i>Morus</i> spp., <i>Rumex</i> spp., <i>Pyrus</i> spp.

Le piante ospiti preferite da *Popillia japonica* "piante specificate", sono elencate nell'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584 della Commissione, del 1° agosto 2023.

### c) Distribuzione

Figura 2 EPPO\_distribuzione



Nel luglio 2014, il coleottero giapponese *P. japonica* è stato trovato per la prima volta nel nord Italia nel Parco Naturale della Valle del Ticino, tra le regioni del Piemonte e della Lombardia.

Dal 2022 il focolaio interessa anche la Regione Emilia-Romagna, che si coordina nella gestione con il tavolo tecnico nazionale che valuta continuamente la situazione e definisce la strategia di controllo più appropriata.

Lo stato fitosanitario del focolaio è costantemente aggiornato nel sistema Europhyt Outbreak; a partire dal 2022, notifica Europhyt Outbreak num -547 update 7/2022/12/05, il focolaio è dichiarato in contenimento.

### 3. Inquadramento normativo

- *Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (regolamento del settore fitosanitario).*

- *Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti*

fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali).

- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione e successive modifiche ed integrazioni.

- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/690 della Commissione, del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (regolamento finanziario).

- Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 10 agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;

- Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n.117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625.

- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584 della Commissione, del 1° agosto 2023 relativo a misure per prevenire l'insediamento e la diffusione di *Popillia japonica* Newman e a misure per l'eradicazione e il contenimento dell'organismo nocivo in questione all'interno di determinate aree delimitate nel territorio dell'Unione;

- Decreto ministeriale del 3 aprile 2024, approvato dal CFN del 18 marzo 2024, concernente l'“Adozione del Piano di emergenza nazionale per *Popillia japonica* Newman”

- Documento Tecnico Ufficiale, Documento n° 38. SCHEDA TECNICA PER INDAGINI SULL'ORGANISMO NOCIVO: *Popillia japonica* ([www.protezionedellepiante.it](http://www.protezionedellepiante.it))

- Documento Tecnico Ufficiale, Documento n° 16. Protocollo diagnostico per l'identificazione di *Popillia japonica* ([www.protezionedellepiante.it](http://www.protezionedellepiante.it))

- Programma Nazionale di Indagine (PNI) per gli organismi nocivi delle piante, come previsto dalla normativa fitosanitaria europea e nazionale (Regolamento (UE) 2016/2031 e D.Lgs n.19/2021)

#### **4. Misure di prevenzione e mitigazione**

Le attività di prevenzione e mitigazione sono condotte in applicazione dei Regolamenti comunitari citati e prevedono l'acquisizione di tutte le informazioni disponibili sul fitofago e sulla sua gestione, e la formazione continua degli ispettori fitosanitari coinvolti.

Le azioni intraprese e da intraprendere tengono conto degli esiti delle indagini condotte e sono articolate in diversi ambiti di intervento quali; la sorveglianza del territorio, i controlli ai punti di entrata e i controlli alle produzioni. Tutte le attività sono georeferenziate e registrate nel sw dedicato, in fase di elaborazione dei dati, entro maggio di ogni anno, sono prodotte cartografie e tabelle con i riferimenti di ciascun sito monitorato per programmare le attività di campo e valutare l'efficacia del monitoraggio sul territorio regionale.

## Aree indenni

- **Sorveglianza del territorio**

Nelle aree in cui l'organismo nocivo *Popillia japonica* non è presente la sorveglianza è basata sulle indagini condotte dagli Organismi ufficiali e sulle attività di sensibilizzazione rivolte ai soggetti interessati per favorire la conoscenza del fitofago; le indagini di rilevamento (detection survey) sono effettuate tramite ispezioni visive e trappolaggio.


Le procedure per l'effettuazione delle indagini in area indenne sono indicate nel DTU n°38 secondo quanto previsto dall'Art 3 - Reg. UE 2023/1584, il programma di indagine è annualmente approvato dal CFN e pubblicato sul sito [www.protezionedellepiante.it](http://www.protezionedellepiante.it).

Le indagini condotte, per verificare la possibile presenza di adulti, sono consistite in n.2851 ispezioni visive e nel posizionamento e controllo di n.13 trappole modello "Trécé e Rescue" attivate da feromone sessuale e attrattivo floreale nel 2023 e, n.32 trappole e n. 2094 ispezioni visive nel 2024. I siti sono stati scelti tra quelli ritenuti a maggiore rischio di introduzione e diffusione quali aree di sosta in strade di grande comunicazione, porto, aeroporto, stazioni ferroviarie, parcheggi, vivai, frutteti/vigneti e giardini privati.

Il campionamento del terreno, per verificare la presenza delle larve, è condotto solo in presenza di un evidente danno al cotico erboso oppure nel caso in cui vi siano segnalazioni.

I siti a maggior rischio, come terreni sportivi e campi da golf, dintorni di aeroporti, porti e stazioni ferroviarie, serre e centri per il giardinaggio, scelti in particolare nelle zone vicine all'asse della rete di trasporto che collega le zone in cui è nota la presenza dell'organismo nocivo, sono identificati sulla base dei monitoraggi degli anni precedenti e viene utilizzato, a supporto dell'identificazione dei siti, anche l'anagrafe delle coltivazioni condotte dalle aziende agricole registrate presso l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (Agréa).

Figura 3 Indagini e trappolaggio\_2024



- **Controlli ai punti di entrata**

Nel 2023 e 2024 sono state posizionate trappole in alcuni siti a rischio come i due punti di entrata di Bologna e porto di Ravenna, sono stati effettuati i controlli ufficiali ai punti di entrata e, attraverso ispezioni visive, anche nei siti adiacenti se riconosciuti idonei allo sviluppo larvale; i controlli ai punti di entrata proseguiranno nel 2025 e anni successivi.

- **Controlli alle produzioni**

Nel 2023 e 2024 i controlli ufficiali mirati all'individuazione della presenza di *Popillia japonica* sono stati effettuati presso tutti gli Operatori Professionali autorizzati al rilascio del passaporto che producono specie ospiti dell'organismo nocivo, previa puntuale identificazione degli operatori che producono prato in zolle, in numero di 5 nell'intera regione. A questi controlli si sono aggiunte ulteriori ispezioni presso produttori autorizzati all'attività vivaistica ai sensi della Legge Regionale 3 del 2004, in quanto costituiscono un potenziale mezzo di diffusione dell'organismo nocivo verso ambienti a rischio, quali giardini privati e acquirenti non professionali.

I controlli sono stati implementati anche attraverso i siti d'indagine previsti per *Popillia japonica* nel "gruppo RUOP" dal Piano Nazionale di Indagine.

Nel 2025 e anni successivi, proseguiranno i controlli alle produzioni con particolare attenzione verso gli Operatori Professionali, e ai tecnici aziendali che saranno adeguatamente informati ed aggiornati.



## 5. Area delimitata in Emilia-Romagna

A seguito delle indagini condotte nell'area delimitata di *Popillia japonica* originata nella valle del Ticino nel 2020, una piccola parte del territorio regionale in provincia di Piacenza viene incluso nella zona cuscinetto.

Le indagini condotte nella zona cuscinetto nel 2021 per la ricerca di *Popillia japonica* portano alla cattura di alcuni esemplari nelle trappole, rendendo necessaria l'istituzione di un'area delimitata per la presenza di *Popillia japonica* in Emilia-Romagna e la definizione di misure fitosanitarie da realizzare contro questo organismo nocivo nei diversi ambiti in cui è stato rinvenuto, l'area delimitata regionale si inserisce nel focolaio originato dalla Valle del Ticino.

Per garantire omogeneità di comportamento tra le Regioni coinvolte nel focolaio e per rafforzare l'efficacia delle misure fitosanitarie applicate, il focolaio viene gestito in maniera coordinata con le regioni coinvolte:

l'intero territorio comunale dove, nel corso del periodo di volo, sono effettuate catture, tra quelli ricadenti all'interno della zona cuscinetto è considerato zona infestata;

tutto il territorio comunale, e non solo quello ricadente in un raggio di almeno 15 km oltre i confini della zona infestata, è considerato zona cuscinetto.

A partire dalla stagione vegetativa 2023 l'area delimitata è gestita in regime di contenimento. (notifica n.-574 update 07/2022-12-05)


Le indagini condotte nel 2022, 2023 e 2024 non hanno rilevato la presenza di *Popillia japonica* nella zona cuscinetto ma, poiché la delimitazione del territorio emiliano-romagnolo è strettamente collegata alla delimitazione delle confinanti zone infestate della Lombardia, a seguito dell'ampliamento della zona infestata lombarda si rende necessario un aggiornamento dell'area delimitata per la presenza di *Popillia japonica* Newman in Emilia -Romagna per l'ingresso in area cuscinetto dell'intero territorio dei comuni di:

Besenzone, Cadeo, Carpaneto Piacentino, Castelvetro Piacentino, Cortemaggiore, Fiorenzuola d'Arda, San Giorgio Piacentino, San Pietro in Cerro, Villanova sull'Arda, Polesine Zibello.

L'area delimitata in vigore per l'anno 2025 consiste in una zona infestata (22.998,27ha) che resta invariata ed una zona cuscinetto di 15 km che la circonda (203.145ha).

L'elenco completo dei comuni ricadenti nella zona delimitata è consultabile nell' Allegato II.

Figura 4 Area delimitata



#### a) Sorveglianza del territorio

La sorveglianza del territorio all'interno della zona delimitata, realizzato attraverso l'implementazione delle ispezioni visive, l'uso mirato e ponderato delle diverse tipologie di trappole e il campionamento del terreno per le larve, nel caso di sintomi ascrivibili alla loro attività, ha l'obiettivo di determinare la distribuzione della popolazione ed il livello di infestazione; le informazioni raccolte sono funzionali alla scelta delle misure da adottare ed alla verifica della loro efficacia.

Le procedure utilizzate per la sorveglianza sono realizzate di concerto con il parere del tavolo tecnico-scientifico *Popillia japonica* istituito dal MIPAAF con nota n°16985 del 22/06/2016, aggiornato il 15/10/2021, che garantisce il coordinamento tra le regioni coinvolte nel focolaio.

Nel corso del 2023, all'interno dell'area delimitata, sono state realizzate n.265 ispezioni visive.

Nel corso del 2024 sono state realizzate n.229 ispezioni visive nella zona cuscinetto a cui si aggiungono, in zona infestata, le operazioni sulle 10 trappole per la cattura massale poste in zona infestata ed il campionamento del terreno in prossimità dei siti a rischio identificati.

La zona cuscinetto di 15 km di raggio è stata suddivisa in 3 fasce concentriche, la prima più prossima alla zona infestata di 5 km e le altre due di 5 Km ciascuna; all'intera zona è stata sovrapposta una griglia di celle esagonali di 5,41 Km<sup>2</sup>.

Sono state effettuate 3 ispezioni visive per ogni cella controllando, per 10 minuti circa, la presenza degli adulti sulla vegetazione, tra le specie più sensibili a *Popillia japonica*, senza l'utilizzo di trappole a feromoni.

I controlli sono stati eseguiti:

- nella prima fascia di 5 km, quella più prossima alla zona infestata, a partire dal 27 giugno;
- nella seconda fascia di 5 Km a partire dal 10 luglio;
- nella terza fascia di 5 Km, quella più esterna, nel periodo dal 20 luglio al 5 agosto.

Non è stato necessario eseguire le ispezioni visive nelle aree montane difficilmente accessibili, boscate e dove non sono presenti specie ospiti.

Le ispezioni visive nella zona cuscinetto hanno avuto esito negativo, non sono stati riscontrati sintomi ascrivibili all'attività dell'insetto sulla vegetazione.


Per monitorare l'evoluzione della distribuzione del fitofago in area infestata, considerate ad oggi le catture limitate alle trappole, sono state posizionate n.10 trappole modello "Trécé e Rescue" attivate con feromone.

Nel corso del 2023 nelle trappole poste in zona infestata sono stati catturati in totale n.2431 esemplari senza rilevare la presenza dell'organismo sulla vegetazione; non è stata rilevata la presenza delle larve nei campionamenti del terreno eseguiti nel periodo luglio-aprile in corrispondenza in 6 siti ritenuti idonei allo sviluppo larvale anche in assenza di sintomi al cotico erboso seguendo le indicazioni approvate dallo specifico Standard EPPO PM 9/21(1) *Popillia japonica*: procedures for official control.

Nel corso del 2024 nelle trappole poste in zona infestata sono stati catturati n.10920 esemplari, sono stati rilevate sporadiche presenze sulla vegetazione circostante ed è stata ritrovata una larva dell'organismo nocivo nel corso dei campionamenti larvali effettuati in corrispondenza delle trappole che hanno registrato il maggior numero di catture.

Per la stagione di volo 2025, in area infestata è previsto un incremento del numero di trappole per la cattura massale ed è in corso di valutazione la fattibilità della disseminazione di funghi entomopatogeni per il controllo biologico.

Figura 5 Dettaglio posizionamento trappole ZI\_2024



### b) Misure di contenimento

Nella zona infestata sono messe in atto misure atte a controllare la presenza dell'organismo nocivo ed evitarne la diffusione.

Gli interventi previsti sono attuati prima possibile e tengono conto delle indicazioni del Tavolo tecnico, dell'evoluzione dell'emergenza e di un'attenta valutazione dell'incidenza dei danni.

Allo stato attuale, considerate le catture nelle sole trappole e l'assenza di sintomi ascrivibili all'attività del fitofago sulla vegetazione, le trappole posizionate in zona infestata hanno funzione di attrazione e abbattimento della popolazione, costituendo di fatto un sistema di cattura massale.

I trattamenti da applicare nel caso si riscontri la presenza degli adulti sulla vegetazione, ed in caso di popolazione limitata consistono in:

- Trattamenti insetticidi localizzati ad effetto abbattente, eventualmente sfruttando l'azione collaterale di insetticidi usati per altre avversità;
- Sistema di cattura massale con esche, o cattura manuale, che garantisca la distruzione delle catture con metodi appropriati, o una strategia di attrazione e abbattimento;
- Reti antinsetto
- Impiego sostanze repellenti

I trattamenti da applicare nel caso si riscontri la presenza delle larve nel terreno:

- Controllo biologico (funghi e nematodi entomopatogeni) i prati irrigui sopportano popolazioni larvali elevate, per i tappeti erbosi rispettare condizioni ottimali di utilizzo dei formulati in commercio;
- Pratiche colturali per ridurre la sopravvivenza degli stadi immaturi (evitare l'irrigazione nel periodo estivo di pre-emergenza dell'insetto, lavorazioni primaverili e autunnali)

Durante il periodo di volo dell'organismo nocivo specificato:

- Divieto di spostamento di detriti vegetali non trattati al di fuori della zona infestata, a meno che non siano trasportati all'interno di veicoli chiusi, e siano immagazzinati e compostati in una struttura al chiuso esterna all'area infestata;
- Divieto di spostamento al di fuori della zona infestata dello strato superiore del suolo e del substrato di coltivazione utilizzato, a meno che non siano stati sottoposti a misure adeguate a eliminare l'organismo nocivo o prevenire l'infestazione delle piante specificate.

### **c) Condizioni per la movimentazione**

Lo spostamento di piante dall'area delimitata e dalla zona infestata alla zona cuscinetto può avvenire se sono rispettati i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 2019/2072 e s.m.i. apportate con il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/2285, nell'allegato VIII, punto 2.1, in cui sono indicate le prescrizioni particolari per lo spostamento all'interno del territorio dell'Unione relative a *Popillia japonica*.

Le Regioni coinvolte nel focolaio si confrontano costantemente nell'ambito del Tavolo tecnico nazionale e valutano la necessità di effettuare prove in campo per verificare l'efficacia di misure di prevenzione, fra cui l'utilizzo di materiali pacciamanti e altre misure meccaniche o trattamenti insetticidi al suolo.

Nell'area delimitata:

- tutti i vivai iscritti al RUOP sono controllati almeno una volta l'anno durante il periodo di volo degli adulti (giugno-agosto); se del caso, una seconda ispezione è effettuata nel periodo settembre-novembre per verificare la presenza di larve nel terreno di coltura mediante carotaggi ufficiali se richiesto dalla tipologia di materiale prodotto;
- sono effettuate almeno due ispezioni in autocontrollo da parte dell'azienda durante il periodo di volo degli adulti (giugno-agosto) all'interno del perimetro aziendale e sulle piante spontanee nell'area esterna all'azienda per un raggio di almeno 10 metri, registrando i controlli su apposita check list;
- in caso di ritrovamento di adulti l'azienda deve dare immediata comunicazione al Settore fitosanitario regionale della comparsa effettiva o sospetta dell'organismo nocivo *Popillia japonica* e solo in caso di ritrovamento di adulti è effettuato in periodi opportuni un carotaggio ufficiale.

In caso di inosservanza delle suddette disposizioni il Settore Fitosanitario regionale blocca la movimentazione delle piante al di fuori dell'area infestata e può sospendere le autorizzazioni previste sino al puntuale adempimento degli obblighi.

Procedure specifiche per il rispetto delle condizioni per la movimentazione sono inviate ad ogni operatore professionale la cui attività ricade all'interno dell'area delimitata e ne viene verificata l'attuazione.

## **6. ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO**

### **a) Iniziative**

Saranno predisposti incontri e diffuso materiale informativo per coinvolgere i soggetti interessati:

- gestori del verde
- gestori di campi da calcio e da golf
- agricoltori professionisti
- hobbisti in orti e giardini

e saranno predisposte specifiche informative per segnalare la presenza delle trappole.

Nel sito del Settore Fitosanitario Regionale sono disponibili informazioni di dettaglio sul fitofago ed anche un video di recente realizzazione per riconoscere, prevenire e contrastare *Popillia japonica*:

<https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/avversita/schede/avversita-per-nome/popillia>

### **b) Soggetti coinvolti**

L'attuazione degli interventi previsti può richiedere, sulla base del rischio fitosanitario riscontrato a seguito delle indagini, il coinvolgimento di vari soggetti pubblici e privati, quali: operatori del settore vivaistico e loro associazioni di categoria, giardinieri e manutentori del verde, tecnici delle amministrazioni comunali, funzionari della sanità pubblica regionale, funzionari del settore ambiente a livello regionale.

In relazione alla portata dell'emergenza potranno essere coinvolti anche i Sindaci dei territori interessati ed altri organismi o soggetti istituzionali che possano concorrere ad affrontare la gestione dell'organismo nocivo.

Il presente documento verrà inviato Servizio Fitosanitario Centrale, ai Servizi Fitosanitari di Regione Lombardia e Piemonte, ai Consorzi Fitosanitari delle province di Piacenza e di Parma, ai Comuni interessati, agli operatori iscritti al Registro Unico degli Operatori Professionali coinvolti.

## Allegato II

Considerato che il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584 stabilisce che l'area delimitata per il contenimento di *Popillia japonica* è costituita da una zona infestata e da una zona cuscinetto così definite:

- zona infestata: zona in cui è stata ufficialmente confermata la presenza dell'organismo nocivo specificato circondata da un'ulteriore zona dell'ampiezza di almeno 3 km;
- zona cuscinetto: zona dell'ampiezza di almeno 15 km oltre i confini della zona infestata;

Al fine di rendere omogenea l'applicazione delle misure fitosanitarie per contenere la diffusione di *Popillia japonica*, è necessario procedere all'aggiornamento della delimitazione del territorio regionale.

Preso atto che nel corso delle indagini 2024 effettuate nella zona cuscinetto istituita con Determinazione dirigenziale n. 27057 del 22/12/2023 "Disposizioni attuative di intervento per gli anni 2023 e successivi per la gestione di *Popillia japonica*" non sono stati riscontrati sintomi ascrivibili all'attività di *Popillia japonica* sulla vegetazione ma permangono catture di adulti nella rete di trappole posta in area infestata ed è stata rinvenuta la presenza di una larva in zona infestata.

Preso atto che la delimitazione del territorio emiliano-romagnolo è strettamente collegata alla delimitazione delle confinanti zone infestate della Lombardia, che aggiorna la propria delimitazione del territorio regionale con D.d.s. 4 novembre 2024 - n. 16480 "Aggiornamento dell'area delimitata per la presenza di *Popillia japonica* Newman in Lombardia. Abrogazione d.d.s. 30 ottobre 2023 ", per limitare la diffusione dell'organismo nocivo alle circostanti aree indenni si rende necessario un aggiornamento dell'area delimitata per la presenza di *Popillia japonica* Newman in Emilia-Romagna per l'ingresso in area cuscinetto dell'intero territorio dei comuni di:

Provincia di Piacenza: Besenzone, Cadeo, Carpaneto Piacentino, Castelvetro Piacentino, Cortemaggiore, Fiorenzuola d'Arda, San Giorgio Piacentino, San Pietro in Cerro, Villanova sull'Arda,

Provincia di Parma: Polesine Zibello.

Le aree comprendono:

**Zona infestata** l'intero territorio comunale dei comuni di:

**- Provincia di Piacenza:**

Alta Val Tidone; Borgonovo Val Tidone; Castel San Giovanni; Ziano Piacentino

**Zona cuscinetto** l'intero territorio comunale dei comuni di:

**-Provincia di Parma:**

Polesine Zibello

**- Provincia di Piacenza:**

Agazzano, Besenzone, Bettola, Bobbio, Cadeo, Calendasco, Caorso, Carpaneto Piacentino, Castelvetro Piacentino, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Cortemaggiore, Farini, Ferriere, Fiorenzuola d'Arda, Gazzola, Gossolengo, Gragnano, Trebbiense, Monticelli d'Ongina, Ottone, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano, Podenzano, Ponte dell'Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio Piacentino, San Pietro in Cerro, Sarmato, Travo, Vigolzone, Villanova sull'Arda, Zerba.

Di seguito la mappa aggiornata dell'area delimitata in vigore per l'anno 2025:

